

---

## Normative

### CIRCOLARE 1/9/1974 N. 226 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

#### PONTEGGI METALLICI FISSI A GIUNTI E TUBI E AD ELEMENTI PREFABBRICATI

Di seguito alla Circolare n. 196 del 20 novembre 1972, si forniscono le seguenti istruzioni da valere per l'esercizio dell'attività di vigilanza nel settore che interessa, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.

#### 1. Ponteggi a tubi e giunti

Premesso che sono state di recente rilasciate le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti dei fabbricanti di ponteggi risultanti dall'elenco allegato 1 e che è in corso l'esame delle richieste relative ad altri tre fabbricanti di questo tipo di ponteggi (vedi stesso elenco), e che, pertanto, nei confronti di questi ultimi fabbricanti, a giudizio di codesti Ispettorati, possono ancora trovare applicazione le disposizioni a suo tempo impartite, si consiglia quanto segue:

##### 1.1. Ponteggi non autorizzati

A parte le sanzioni che possono essere applicate, ove ne ricorrano gli estremi, ai fabbricanti dei ponteggi medesimi, appare opportuno consentire, alle condizioni appresso specificate e ferme restando le responsabilità connesse all'utilizzazione che singoli imprenditori edili (utilizzatori), che abbiano già in opera questi ponteggi, li impieghino per una sola volta e per il cantiere determinato. Motivi di sicurezza consigliano, infatti, tali utilizzazioni, che di per sé sono meno pericolose dello smontaggio del ponteggio e della sua sostituzione con altro autorizzato. Le condizioni di utilizzazione, da specificare in apposita disposizione, che richiamerà anche le suddette responsabilità connesse all'utilizzazione di questi ponteggi, sono le seguenti:

- altezza massima 17 m;
- tubi di diametro nominale di 48 mm e di spessore nominale non inferiore a 3,25 mm;
- impiego di giunti a ganascia con bulloni di serraggio;
- almeno un ancoraggio ogni 18 m<sup>2</sup> di facciata;
- raddoppi di elementi e giunti supplementari di tenuta per la realizzazione di passi carrai;
- almeno due diagonalature o controventature sulla facciata del ponteggio per ogni piano e per ogni campo;

inoltre per ponteggi da costruzione:

- carichi ammissibili:
- massimo n. 5 impalcati;
- piani carichi massimo due;
- su un piano max 300 kg/m<sup>2</sup>;
- sull'altro piano max 150 kg/m<sup>2</sup>;
- per ponteggi da manutenzione:
- carichi ammissibili:
- massimo n. 5 impalcati;
- piani carichi massimo due;
- su un piano max kg 150/m<sup>2</sup>;
- sull'altro piano max kg 75/ m<sup>2</sup>.

---

1.1.1. Ove dovessero essere riscontrati ponteggi di altezza superiore a 17 m, si fa presente che questi possono essere utilizzati solo se realizzati sulla base di un progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, e sia previsto, sulla base del progetto, un aumento del numero degli ancoraggi rispetto a quello dinanzi indicato (ogni 18 m<sup>2</sup>).

### *1.2. Tubi non marchiati*

Nell'ipotesi di impiego, nei ponteggi di che trattasi, di tubi non marchiati (tutti gli altri elementi devono essere marchiati), troveranno applicazione le istruzioni di cui al punto precedente.

Si fa presente che deve trattarsi, però, di tubi non saldati, dato che quelli saldati, essendo stati ammessi all'impiego dei ponteggi metallici con il D.M. 2 settembre 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 23 settembre 1968), non possono essere impiegati senza marchiatura.

## **2. Ponteggi a elementi prefabbricati**

È ancora in corso l'esame delle documentazioni inviate dai fabbricanti. Al più presto verrà fornito un elenco di quei fabbricanti che hanno provveduto agli adempimenti preliminari concernenti la presentazione di una sufficiente relazione tecnica.

Nei confronti di tali fabbricanti, in attesa dell'ultimazione del corso delle relative pratiche, potranno trovare applicazione le istruzioni a suo tempo impartite.

Dovranno invece ritenersi definite negativamente le pratiche relative ai fabbricanti che non saranno inclusi nell'elenco suddetto, ossia:

- fabbricanti espressamente rinunciatari all'autorizzazione;
- fabbricanti che hanno cessato l'attività produttiva;
- fabbricanti che non hanno inviato le integrazioni della documentazione tecnica a suo tempo espressamente richiesta;
- fabbricanti che hanno inviato relazioni tecniche insufficienti.

Di conseguenza le richiamate disposizioni non dovranno trovare applicazione nei confronti di questi ultimi.

2.1. In ogni caso, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, andrà verificato per qualsiasi ponteggio di questo tipo:

- che vi siano ancoraggi almeno ogni 25 m<sup>2</sup>;
- che esistano diagonali o controventature o telaietti sia su piani orizzontali (in pianta), sia sul piano verticale (facciata);
- che esistano dispositivi (anelli, nottolini, ecc.) che impediscano lo sfilamento accidentale dei telai e degli altri elementi (diagonali, elementi di parapetto), escluse le basette. Ove manchino questi elementi, dovrà essere prescritto, e soltanto per una utilizzazione del particolare ponteggio nel cantiere determinato, l'impiego di tubi e giunti da ponteggio per evitare lo sfilamento dei telai e degli altri elementi, secondo indicazioni che saranno di volta in volta fornite agli utilizzatori interessati;
- che sugli elementi del ponteggio sia riportato il nome e marchio del fabbricante (art. 34 del D.P.R. n. 164);
- che lo spessore nominale dei tubi dei montanti dei telai sia non inferiore a 2,9 mm ed il diametro nominale dei tubi non inferiore a 48 mm;
- che siano rispettate le seguenti condizioni di carico:
  - per ponteggi da costruzione:
  - massimo n. 4 impalcati;
  - piani carichi massimo due; su un piano max 300 kg/m<sup>2</sup>;
  - sull'altro piano max 150 kg/m<sup>2</sup>; per ponteggi da manutenzione:
  - massimo n. 4 impalcati;

- 
- piani carichi massimo due;
  - su un piano max  $150 \text{ kg/m}^2$ ;
  - sull'altro piano max  $75 \text{ kg/m}^2$ .

2.2. Per le ipotesi di ponteggi prodotti da fabbricanti non risultanti dall'elenco di cui al punto n. 2, potrà essere consentito per quelli installati, per una sola volta e per il cantiere determinato e salve le responsabilità connesse alla utilizzazione che vanno fatte presenti agli interessati, l'impiego dei medesimi, a condizione che i ponteggi abbiano almeno le caratteristiche dimensionali e strutturali indicate al punto precedente (oltre che al punto 3 che segue) e che esista in cantiere il calcolo di verifica firmato dall'ingegnere progettista, che dichiari l'esistenza di un grado di sicurezza alla resistenza ed alla stabilità non inferiore a 2,5.

### **3. Ponteggi di entrambi i tipi**

3.1. Si richiama la particolare attenzione di codesti Ispettorati sulla circostanza che le disposizioni ed il numero degli ancoraggi dei ponteggi risultanti dalle autorizzazioni ministeriali e dalle presenti istruzioni è valido solo in assenza di teloni, tabelloni pubblicitari, graticciati ed altre schermature. Ove questi siano montati sui ponteggi, è necessario che si provveda all'aumento non solo degli ancoraggi, ma anche delle diagonali, sulla base di un calcolo, eseguito da ingegnere o architetto abilitato all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato (vedansi istruzioni C.N.R.-UNI n. 10012/67).

3.2. Vanno tenute in particolare considerazione e punite con apposite contravvenzioni le infrazioni alle norme di utilizzazione di generale applicazione, quali quelle concernenti:

- la distanza fra i montanti (che non deve essere superiore a 1,80 m);
- la presenza delle basette e degli elementi di ripartizione del carico;
- la presenza dei dispositivi contro i pericoli di caduta (parapetti e simili) aventi i requisiti di legge;
- la realizzazione dei tavolati e dei piani di lavoro.